

Prot. 66/2021 lut



TRIBUNALE DI TERNI

Il Presidente

Visto il proprio provvedimento in data 8 febbraio 2021 volto a regolamentare l'accesso al Tribunale di Terni di soggetti provenienti dalle zone qualificate "rosse" nell'ordinanza 6 febbraio 2021 del Presidente della Regione Umbria (ordinanza originata dall'aggravarsi del contagio da Covid.19 per la presenza, su parte del territorio regionale, delle varianti del virus denominate inglese e brasiliana);

Rilevato che con ordinanza della Presidente della Regione Umbria n° 17 del 19 febbraio 2021 sono prorogate le disposizioni contenute nell'ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 6 febbraio 2021, n. 14 (cosiddetta zona rossa rafforzata nella Provincia di Perugia e nel comune di San Venanzo in Provincia di Terni)

Dispone

sono prorogate le disposizioni del proprio provvedimento in data 8 febbraio 2021 n° 46/2021 Prot. e successiva integrazione del 18/2/2021, fino alla cessazione della istituzione della cosiddetta zona rossa rafforzata nella Provincia di Perugia e nel comune di San Venanzo in Provincia di Terni.

Si comunichi.

Terni 22 febbraio 2021

Il Presidente

Rosanna Ianniello

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosanna Ianniello', written over the printed name.



TRIBUNALE DI TERNI

Il Presidente

Visto il proprio provvedimento in data 8 febbraio 2021 volto a regolamentare l'accesso al Tribunale di Terni di soggetti provenienti dalle zone qualificate "rosse" nell'ordinanza 6 febbraio 2021 del Presidente della Regione Umbria (ordinanza originata dall'aggravarsi del contagio da Covid.19 per la presenza, su parte del territorio regionale, delle varianti del virus denominate inglese e brasiliana);

Preso atto che, in relazione alle esigenze di tutela poste a base del provvedimento richiamato, è stato sinora fatto largo ricorso a richieste di rinvio;

Preso atto della segnalazione pervenuta in data odierna, per le vie brevi, da parte del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Terni, Avv. Francesco Emilio Standoli, segnalazione relativa alla necessità per i difensori istanti di conoscere tempestivamente l'esito delle richieste di rinvio nel settore penale (non essendo emerse criticità in quello civile), onde poter assicurare la loro presenza in udienza nel caso in cui l'istanza venga respinta;

Ritenuto necessario ulteriormente specificare il provvedimento già adottato

Dispone quanto segue

Le istanze di rinvio possono pervenire sia direttamente dalle parti del processo (imputato, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria) sia dai difensori delle medesime, sia infine da testimoni o soggetti chiamati comunque a deporre.

Le istanze, come precisato nel provvedimento richiamato, necessitano di valutazione da parte del Giudice nel contraddittorio delle parti: ciò significa che su ciascuna istanza il Giudice provvede nell'udienza già programmata, disponendo il rinvio salvo che ricorrano situazioni di urgenza.

Le situazioni di urgenza sono, in via generale, previamente e facilmente individuabili, riguardando i procedimenti a carico di imputati sottoposti a misure cautelari personali o reali.

Possono poi, in particolare, verificarsi situazioni di urgenza non previamente individuati (ad es. per la presenza di parti civili o di coimputati interessati ad una rapida celebrazione del processo o per situazioni relative alla presenza temporanea sul territorio dei testimoni o per la necessità di assicurare una tempestiva formazione delle prove a rischio di dispersione o altro ancora).

Solo per i casi rientranti in tale ultima categoria, ove il rinvio (per residenza o domicilio in zone rosse) non venga accordato e le parti non siano presenti in udienza, il processo sarà differito a brevissimo termine (massimo due settimane).

Terni 18 febbraio 2021

Il Presidente
Rosanna Ianniello

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RI', positioned below the printed name Rosanna Ianniello.